

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

# Rapporto di attività 2024



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale  
CAV PP



# Indice

<b>1</b>	<b>Premessa della presidente</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Panoramica</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Commissione</b>	<b>7</b>
3.2.1	Composizione e organizzazione della Commissione	7
3.2.2	Orientamento e obiettivi strategici	8
3.2.3	Dialogo con i gruppi d'interesse	9
3.2.4	Collaborazione internazionale	9
<b>3.3</b>	<b>Segreteria</b>	<b>10</b>
<b>3.4</b>	<b>Basi legali</b>	<b>11</b>
3.4.1	Compiti legali	11
3.4.2	Consultazioni	11
3.4.3	Regolamentazione	12
3.4.4	Attuale sfida nell'esecuzione della previdenza professionale	12
<b>4</b>	<b>Temi salienti del 2024</b>	<b>14</b>
<b>4.1</b>	<b>Vigilanza sistemica</b>	<b>14</b>
4.1.1	Situazione finanziaria degli istituti di previdenza	14
4.1.2	Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2	14
4.1.3	Requisiti minimi per l'attività di vigilanza	15
4.1.4	Requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine	15
4.1.5	Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e	15
4.1.6	Pool di dati per la previdenza professionale	16
<b>4.2</b>	<b>Vigilanza diretta</b>	<b>16</b>
4.2.1	Evoluzione dei tassi di sconto dei gruppi d'investimento immobiliari	16
4.2.2	Comunicazione delle retribuzioni del consiglio di fondazione e della direzione	17
4.2.3	Ordinanza sulle fondazioni d'investimento	17
<b>5</b>	<b>Vigilanza operativa</b>	<b>18</b>
<b>5.1</b>	<b>Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali</b>	<b>18</b>
5.1.1	Collaborazione con le autorità di vigilanza regionali	18
5.1.2	Esame dei rapporti annuali	18
<b>5.2</b>	<b>Periti in materia di previdenza professionale</b>	<b>19</b>
<b>5.3</b>	<b>Uffici di revisione</b>	<b>19</b>
<b>5.4</b>	<b>Vigilanza diretta</b>	<b>19</b>
5.4.1	Fondazioni d'investimento	19
5.4.2	Istituto collettore	20
5.4.3	Fondo di garanzia	20

<b>6</b>	<b>Prospettive</b>	<b>22</b>
6.1	Istituti di previdenza in situazione di concorrenza	22
6.2	Uniformazione dell'attività di vigilanza	22
6.3	Negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine	22
6.4	Assicurazione dei lavoratori indipendenti senza personale	23
6.5	Necessità di adeguamenti legislativi nell'ambito della previdenza professionale	23
6.5.1	Introduzione nella legge di una menzione esplicita dell'attività di vigilanza incentrata sui rischi delle autorità di vigilanza	23
6.5.2	Aggiornamento delle disposizioni legali sulla verifica e sul rapporto degli uffici di revisione	23
6.5.3	Necessità di adeguamenti legislativi concernenti l'intermediazione di affari previdenziali	24
<b>7</b>	<b>Allegato</b>	<b>25</b>
7.1	La CAV PP come autorità	25
7.1.1	Sistema di vigilanza e controllo	25
7.1.2	Organigramma	26
7.1.3	Organico	27
7.1.4	Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2024	27
7.2	Regolamentazione	28
7.2.1	Direttive e comunicazioni	28
7.2.2	Audizioni	28
7.3	Vigilanza sistemica	29
7.3.1	Autorità di vigilanza regionali	29
7.3.2	Periti in materia di previdenza professionale	30
7.4	Vigilanza diretta	31
<b>8</b>	<b>Abbreviazioni</b>	<b>34</b>

# 1 Premessa della presidente

Oltre a esercitare la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore, il principale compito legale della CAV PP è garantire un'applicazione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza regionali. Nell'ambito del riesame della strategia, la Commissione ha deciso che nei prossimi tre anni porrà l'accento sull'uniformazione delle prassi di vigilanza e intensificherà ulteriormente la collaborazione con le autorità di vigilanza regionali in quest'ambito.

Gli istituti di previdenza si aspettano giustamente che la vigilanza esercitata su di essi sia identica sul piano materiale a prescindere dalla loro sede legale. Soddisfare questa attesa non è evidente, poiché l'attività di vigilanza è complessa. Da un lato, vi sono principi di vigilanza, vale a dire principi in base ai quali le autorità di vigilanza regionali svolgono la loro attività. Dall'altro, vi sono disposizioni giuridiche la cui interpretazione non è univoca e che hanno quindi originato una prassi di vigilanza eterogenea. La CAV PP deve agire su entrambi i fronti: le direttive «Requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP», oggetto di audizione nell'anno in esame, hanno lo scopo di uniformare i principi di vigilanza delle autorità regionali. Con direttive come quelle recentemente oggetto di audizione sui requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine, si intendono precisare disposizioni giuridiche che sono applicate in modo eterogeneo, al fine di giungere a un'applicazione uniforme. Siamo convinti che con questo duplice approccio e in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza regionali giungeremo gradualmente all'armonizzazione delle prassi di vigilanza.

Infine, non va dimenticato il grande cambiamento che si verificherà con ogni probabilità nel panorama della vigilanza all'inizio del 2026: la fusione delle autorità di vigilanza della Svizzera orientale e di Zurigo farà sì che più della metà di tutti gli istituti di previdenza svizzeri registrati apparterrà alla più grande delle sette regioni di vigilanza che rimarranno. Il divario tra la regione di vigilanza più grande e quella più piccola aumenterà ulteriormente. Successivamente si vedrà se questa eterogeneità persisterà o se si procederà a ulteriori fusioni. Queste decisioni rientrano nella competenza organizzativa e nella responsabilità dei Cantoni.

**Dr. Vera Kupper Staub**

Presidente



## 2 Panoramica

Già nell'anno in esame, la CAV PP si è occupata in modo approfondito di tale uniformazione e della garanzia della qualità delle prassi di vigilanza. In stretta collaborazione con le autorità di vigilanza regionali, ha elaborato la bozza di direttive «Requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP» e ha svolto audizioni in merito.

**Legga di più nel capitolo 4.1.3**

La CAV PP ha inoltre svolto audizioni su due ulteriori progetti di direttive che dovrebbero favorire l'applicazione uniforme del diritto da parte delle autorità di vigilanza e l'uniformità dell'attività di vigilanza di quest'ultime: le prime direttive concernono i requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine; il loro scopo principale è precisare cosa si intende per «persone vicine» in riferimento alle persone giuridiche. Le seconde riguardano i requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e. Con queste direttive si intendono precisare i requisiti legali per il trasferimento di averi di previdenza ed eventuali fondi collettivi supplementari a un istituto di previdenza 1e.

**Legga di più nel capitolo 4.1.4**

**Legga di più nel capitolo 4.1.5**

La comunicazione pubblicata dalla CAV PP nel settembre del 2023 sul miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni ai sensi dell'articolo 46 OPP 2 sono state criticate da diverse associazioni. La CAV PP ha valutato attentamente le critiche e ha svolto colloqui con le associazioni. Nell'ottobre del 2024 ha pubblicato una comunicazione nelle quali viene ridefinito il limite massimo degli interessi per gli istituti collettivi e comuni con riserve di fluttuazione insufficienti.

**Legga di più nel capitolo 4.1.2**

Nell'ambito della sua attività, la CAV PP ha riscontrato la necessità di adeguamenti legislativi in diverse parti del diritto della previdenza professionale. Chiede ad esempio che l'attività delle autorità di vigilanza incentrata sui rischi venga espressamente sancita nella legge. Inoltre, secondo la CAV PP le disposizioni relative alla verifica e alla presentazione dei rapporti dell'ufficio di revisione dovrebbero essere modernizzate sulla base di sistemi di vigilanza comparabili. Per quanto riguarda l'intermediazione di affari previdenziali, manca un obbligo legale di evitare conflitti di interesse. Inoltre, non vi sono requisiti legali per la formazione e la formazione continua in questo ambito. Gli adeguamenti legislativi menzionati rafforzerebbero la stabilità del sistema previdenziale e contribuirebbero quindi alla tutela degli interessi finanziari degli assicurati.

**Legga di più nel capitolo 6.5**

## 3 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

### 3.1 Situazione iniziale

La CAV PP è un'autorità di vigilanza indipendente e in quanto tale non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. Essa garantisce un'esecuzione uniforme della prassi di vigilanza nel sistema della previdenza professionale. Le sue attività sono interamente finanziate per mezzo di tasse ed emolumenti.

La CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive, nonché la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sulla fondazione Fondo di garanzia LPP (fondo di garanzia) e sulla Fondazione istituto collettore LPP (istituto collettore). La CAV PP è inoltre competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. Essa dispone di una segreteria di specialisti che prepara le sue attività, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

I membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. La loro nomina, così come l'approvazione del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP, è di competenza del Consiglio federale. In qualità di autorità di alta vigilanza, la CAV PP è responsabile di garantire un'esecuzione uniforme nel quadro delle normative vigenti. I lavori legislativi nel settore della previdenza professionale sono invece di competenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

### 3.2 Commissione

#### 3.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione

La CAV PP è composta da un minimo di sette a un massimo di nove membri. Ogni parte sociale ha diritto a un rappresentante. La presidente esercita la sua funzione lavorativa al 70 %, il vicepresidente al 30 % e i membri della Commissione al 20 % ciascuno.

Per saperne di più sulla  
Commissione visitate  
il sito web della CAV PP

Dal 1° gennaio 2025 la CAV PP è composta da otto persone, nominate dal Consiglio federale per il periodo 2024–2027.

- **Vera Kupper Staub, Dr. oec. publ., presidente**  
Membro del consiglio di amministrazione di AZEK – Swiss Training Centre for Investment Professionals, ex responsabile della divisione investimenti della cassa pensioni della Città di Zurigo
- **Fabrizio Ammirati, economista, CFA, FRM, CAIA, vicepresidente**  
Senior Investment Advisor e membro del consiglio di fondazione della cassa pensioni «Fondo di previdenza per il Personale della Banca del Ceresio»
- **Séverine Arnold, Prof. Dr. sc. act.**  
Professoressa di scienze attuariali all'Università di Losanna
- **Franziska Berger, esperta in assicurazioni di pensione dipl.**  
Responsabile della gestione dei prodotti presso la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita SA

- **Florian Eugster, Prof. Dr. oec.**  
Direttore dell'istituto di accounting, controlling e auditing dell'Università di San Gallo
- **Kurt Gfeller, lic. rer. pol., rappresentante dei datori di lavoro**  
Ex vicedirettore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri
- **Markus Moser, Dr. iur.**  
Head Legal delle casse pensioni Novartis
- **Jordi Serra, lic. phil. I, rappresentante dei lavoratori**  
Segretario del Sindacato svizzero dei servizi pubblici (VPOD).

Il Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (RS 831.403.42) disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione e della Segreteria.

**Il regolamento è disponibile sul sito web della CAV PP**

Nell'anno in esame si sono svolte dieci sedute della Commissione. Una delle sedute ha avuto luogo sotto forma di workshop strategico esterno. Gli affari trattati sono stati preparati dalla Segreteria secondo le priorità stabilite dalla Commissione. Di norma, la Commissione decide su proposte concrete presentate dalla Segreteria.

### 3.2.2 Orientamento e obiettivi strategici

L'obiettivo primario della CAV PP consiste nel tutelare con senso di responsabilità e lungimiranza gli interessi finanziari degli assicurati nel 2° pilastro, rafforzando la fiducia nella previdenza professionale.

La CAV PP ha il compito di garantire un'esecuzione uniforme a livello nazionale della prassi di vigilanza; con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, contribuisce in modo coerente al miglioramento della sicurezza del sistema.

In qualità di autorità indipendente, predispone informazioni sulla previdenza professionale per tutti i gruppi interessati.

Nel maggio del 2024 la Commissione ha svolto un workshop dedicato al riesame della propria strategia, in cui ha ribadito i precedenti obiettivi strategici, vale a dire:

**Gli obiettivi sono disponibili sul sito web della CAV PP**

- attuare una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi nel sistema della previdenza professionale;
- garantire una governance trasparente e credibile di tutti gli attori del 2° pilastro;
- rafforzare le competenze di tutte le persone e le istituzioni coinvolte nell'esecuzione della previdenza professionale;
- esercitare la vigilanza diretta con la massima efficienza ed efficacia;
- predisporre informazioni mirate sulla previdenza professionale, in particolare dati aggiornati sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza.

Nel corso del workshop strategico sono inoltre state definite le attività prioritarie per il periodo di mandato 2025–2027. Alla fine di ogni anno la Commissione approva gli obiettivi annuali per l'anno successivo. Nel capitolo 6 «Prospettive» sono illustrati gli obiettivi annuali più importanti per il 2025.

La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta oneri supplementari per gli enti soggetti alla vigilanza, generando costi che, alla fine, vanno a carico degli assicurati. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di esercitare la propria attività di regolamentazione concentrandosi soprattutto sull'efficacia nel lungo periodo e tenendo sempre presente il rapporto costi-benefici. Inoltre, esamina sistematicamente l'efficacia delle proprie misure.

### 3.2.3 Dialogo con i gruppi d'interesse

Oltre al contatto regolare con le autorità di vigilanza regionali soggette alla sua vigilanza, la CAV PP ha instaurato uno scambio di informazioni mensile istituzionalizzato con l'UFAS. La Segreteria della Commissione è inoltre in contatto con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Infine, la CAV PP intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della previdenza professionale nonché con altri attori interessati, elencati di seguito.

#### Associazioni di soggetti sottoposti a vigilanza:

- Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni
- Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento (CAFI)

#### Altre organizzazioni e associazioni:

- Asset Management Association Switzerland (AMAS)
- Associazione di previdenza Svizzera (APS)
- Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA)
- Associazione svizzera degli attuari (ASA)
- Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- Associazione svizzera di valutatori immobiliari (SIV)
- Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP)
- Commissione tecnica Swiss GAAP RPC
- EXPERTsuisse
- FIDUCIARI|SVIZZERA
- inter-pension
- PatronFonds
- PK-Netz
- SwissAccounting (ex veb.ch)
- Swiss Insurance Brokers Association (SIBA)
- Swiss Investment Consultants for Pension Funds (SWIC)
- Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)
- Swiss Structured Products Association (SSPA)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)

### 3.2.4 Collaborazione internazionale

Nel 2024 la CAV PP ha partecipato a tre riunioni di lavoro dell'International Organisation of Pension Supervisors (IOPS).

L'IOPS è stata fondata nel 2004 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS). L'obiettivo principale dell'IOPS è quello di migliorare la qualità e l'efficacia della vigilanza sui sistemi pensionistici a livello mondiale, in modo da svilupparla e migliorarne l'efficienza aziendale. Un altro obiettivo dell'IOPS è quello di definire standard internazionali per questioni inerenti alla vigilanza sui sistemi pensionistici, tenendo conto della diversità di questi sistemi nei vari Paesi.

L'IOPS collabora strettamente con altre organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo di strategie nel settore della vigilanza sui sistemi pensionistici, tra cui l'OCSE, la Banca mondiale, l'Associazione internazionale di sicurezza sociale (AISS), l'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e il Fondo monetario internazionale (FMI).

## 3.3 Segreteria

La Segreteria rappresenta la Commissione verso l'esterno. È responsabile della preparazione e dell'attuazione delle sue direttive, delle sue norme e di tutte le sue altre decisioni. Inoltre, esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali, può svolgere ispezioni presso di esse ed è responsabile per lo scambio di informazioni e l'elaborazione congiunta di prassi di vigilanza. La Segreteria tiene il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati ed esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore.

**Per saperne di più sulla Segreteria visitate il sito web della CAV PP**

La Segreteria è suddivisa nei cinque settori d'attività seguenti:

### **Audit**

Il Settore Audit assiste e sorveglia le autorità di vigilanza regionali per garantire un'applicazione uniforme del diritto federale. A tal fine elabora direttive, esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali e, in caso di necessità, svolge ispezioni. Inoltre, tratta questioni concernenti la presentazione e la revisione dei conti ed elabora norme tecniche e modelli di rapporto per l'esame e la presentazione dei rapporti degli uffici di revisione. Infine, rappresenta la CAV PP in seno alla commissione tecnica Swiss GAAP RPC (in veste di osservatore).

### **Vigilanza diretta**

Il Settore Vigilanza diretta esercita la vigilanza su tutte le fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore. I suoi collaboratori esaminano tra l'altro i rapporti annuali e le basi regolamentari delle istituzioni soggette alla vigilanza della CAV PP e prendono visione dei rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione; per quanto riguarda l'istituto collettore, verificano i procedimenti in caso di liquidazione parziale e le misure da adottare in caso di copertura insufficiente. Inoltre, esaminano i prodotti delle fondazioni d'investimento e sono competenti per le questioni tecniche attinenti al settore degli investimenti di capitale.

### **Risk Management**

Il Settore Risk Management è competente per il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza in Svizzera e gli sviluppi internazionali e rappresenta la Commissione in seno a organismi internazionali. Inoltre, valuta le direttive tecniche della CSEP e, se è il caso, ne prepara il riconoscimento quale standard minimo. Infine, il Settore Risk Management sostiene gli altri settori per tutte le questioni che richiedono le conoscenze di periti in materia di previdenza professionale, in particolare per l'elaborazione e la valutazione di direttive e norme tecniche.

### **Diritto**

Il Settore Diritto è competente per il sostegno giuridico degli altri settori. I suoi collaboratori elaborano sia direttive e comunicazioni che decisioni, ricorsi e pareri. Forniscono assistenza giuridica per lo svolgimento di ispezioni, verificano l'adempimento dei requisiti per la costituzione di fondazioni d'investimento e trattano questioni giuridiche di rilievo per l'esecuzione di una prassi di vigilanza uniforme. Inoltre, sono competenti per la concessione e la revoca dell'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale.

### **Servizi centrali**

I Servizi centrali garantiscono il sostegno amministrativo alla presidente, ai membri della Commissione, alla direttrice e alla segreteria. Queste prestazioni di supporto comprendono, tra l'altro, la gestione delle finanze, le risorse umane, la logistica e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I collaboratori dei Servizi centrali sono inoltre responsabili per la comunicazione esterna e interna.

## 3.4 Basi legali

### 3.4.1 Compiti legali

I compiti legali della CAV PP contemplati all'articolo 64a LPP possono essere raggruppati in diverse categorie:

- la CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive;
- esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
- è l'autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale;
- ha la facoltà di emanare direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione nonché di riconoscere norme tecniche;
- per adempiere i suoi compiti, la CAV PP dispone di svariati strumenti quali la possibilità di emanare direttive, comunicazioni e decisioni nonché di effettuare ispezioni.

### 3.4.2 Consultazioni

Nel 2024 la CAV PP è stata interpellata 48 volte da altre unità amministrative o uffici federali nel quadro di consultazioni degli uffici su progetti che vertevano sulla previdenza professionale in senso più o meno stretto. In qualità di organo di vigilanza, per principio la CAV PP non si esprime su novità e modifiche proposte a livello di legge o di ordinanza, salvo se esse riguardano direttamente il 2° pilastro o l'attività della Commissione stessa. In questo capitolo vanno tuttavia menzionati tre oggetti.

#### **Mozione Ettlín 19.3702**

Con l'accoglimento della mozione Ettlín 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a, il principio della possibilità di effettuare riscatti nel pilastro 3a» in caso di lacune contributive è stato approvato da entrambe le Camere. Il progetto di attuazione prevede l'emanazione delle disposizioni necessarie a livello di ordinanza affinché sia possibile effettuare riscatti fiscalmente deducibili nel pilastro 3a. La CAV PP ha espresso riserve in merito al meccanismo con cui si intende controllare il rispetto dei requisiti richiesti per un riscatto. Il motivo principale è che il meccanismo si basa essenzialmente sulle informazioni fornite dalla persona assicurata e sulla sua conferma di non aver effettuato negli anni precedenti alcun riscatto per la lacuna contributiva annuale (o le lacune contributive annuali) che intende colmare con il riscatto in questione. Secondo la CAV PP, sarebbe stato opportuno verificare, nell'ambito dell'introduzione di questa possibilità di riscatto, la necessità di introdurre strumenti di controllo più efficaci, come ad esempio un registro del pilastro 3a.

#### **Attuazione della mozione Dittli 21.4142**

Dopo essere stata accolta da entrambe le Camere, la mozione Dittli 21.4142 «Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e» è stata trasmessa per l'attuazione al Consiglio federale. Nell'ambito dell'elaborazione del progetto di attuazione, la CAV PP ha espresso riserve sulla soluzione proposta. Grazie alla regolamentazione speciale prevista, i salariati avrebbero la possibilità, in caso di uscita da un piano di previdenza 1e, di lasciare il relativo avere previdenziale presso un istituto di libero passaggio per al massimo due anni, al fine di evitare una perdita sulla prestazione di libero passaggio. Secondo la CAV PP, in sede di elaborazione della modifica sarebbe stato meglio valutare la necessità di estendere questa regolamentazione speciale a tutti gli assicurati, al fine di evitare disparità di trattamento e rafforzare la fiducia nel 2° pilastro. Il problema sollevato dalla mozione Dittli 21.4142 sussiste infatti anche nel caso dell'investimento degli averi di libero passaggio in titoli (risparmio in titoli; art. 13 cpv. 5 OLP), e riguarda in particolare le persone temporaneamente senza attività lucrativa

(in particolare durante una pausa dovuta alla nascita di figli o per causa di disoccupazione). In caso di avvio di una nuova attività lucrativa esse devono affiliarsi all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e possono quindi subire perdite in seguito alla liquidazione degli investimenti in titoli. La CAV PP ha inoltre proposto che, nel quadro della modifica dell'OPP 2 resa necessaria dall'attuazione della mozione Dittli 21.4142, vengano definite le condizioni per il trasferimento di averi di previdenza e di eventuali fondi collettivi supplementari da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e. La legislazione vigente non precisa infatti tali condizioni.

### **Interpellanza Dobler 24.3975**

Nell'interpellanza Dobler 24.3975 «Gli svizzeri hanno bisogno di soluzioni innovative per migliorare la trasparenza, la flessibilità e il controllo sugli investimenti della previdenza per la vecchiaia», il Consiglio federale è stato invitato a esprimersi sull'introduzione in Svizzera di cruscotti pensionistici e sistemi di monitoraggio e/o di interfacce digitali sicure e standardizzate che consentano di fornire ai cittadini una visione d'insieme dei loro tre pilastri. Nell'ambito della consultazione degli uffici sul progetto del Consiglio federale, la CAV PP ha sottolineato l'utilità di una tale piattaforma per gli assicurati, ma ha anche fatto notare che, a prescindere dalle difficoltà pratiche che un sistema di questo tipo potrebbe comportare per gli istituti di previdenza, si dovrebbero esaminare in modo più approfondito l'opportunità e la fattibilità dell'introduzione di una tale piattaforma.

### **3.4.3 Regolamentazione**

Un'unità di vedute nell'applicazione e nell'esecuzione delle disposizioni legali della previdenza professionale è il presupposto per un'attività di vigilanza uniforme delle autorità di vigilanza (art. 64a cpv. 1 LPP). Secondo il messaggio del Consiglio federale è compito della CAV PP provvedere all'interpretazione di disposizioni del diritto federale poco chiare o applicate in modo eterogeneo e adottare le misure necessarie per garantire un'esecuzione uniforme (messaggio sulla riforma strutturale, FF 2007 5199). Fin dalla sua istituzione, la CAV PP pubblica pertanto direttive e comunicazioni.

### **3.4.4 Attuale sfida nell'esecuzione della previdenza professionale**

Il 2° pilastro è una componente essenziale della previdenza per la vecchiaia e solleva spesso questioni giuridiche complesse che sono fonte di lunghe controversie. Soprattutto la lunga durata delle procedure concernenti la previdenza professionale dinanzi al Tribunale amministrativo federale è uno dei temi ricorrenti di cui discutono sia gli specialisti in ambito giuridico che le autorità di vigilanza e gli istituti di previdenza.

Le autorità di vigilanza regionali hanno inviato alla CAV PP un riepilogo del numero di casi pendenti secondo l'articolo 74 LPP. Si tratta di decisioni della autorità di vigilanza che sono state impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le autorità di vigilanza sono tenute a sorvegliare la gestione degli istituti sottoposti alla loro vigilanza sotto il profilo giuridico e finanziario e devono garantire che questi soddisfino i requisiti legali. Come ultima ratio, l'autorità di vigilanza dispone dello strumento di vigilanza della decisione per far rispettare le sue istruzioni in modo coercitivo. L'istituto interessato può impugnare tale decisione mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Nel riepilogo delle autorità di vigilanza sono indicati il numero delle procedure, l'oggetto del contendere e la durata media di trattamento dal momento della presentazione del ricorso o dalla conclusione dello scambio di scritti. La durata media di trattamento dal momento della

presentazione del ricorso è stata di 932 giorni per le procedure pendenti e di 798 giorni per quelle concluse (dati aggiornati alla fine di marzo del 2025). In questo lasso di tempo l'autorità di vigilanza è bloccata nella sua attività. Una decisione rapida del Tribunale amministrativo federale è pertanto fondamentale per la certezza del diritto e la regolare esecuzione della previdenza. La lunga durata di trattamento congestiona l'intero sistema della previdenza professionale e causa incertezze. Inoltre può anche avere gravi conseguenze finanziarie, che possono causare grande incertezza per gli assicurati interessati. Per questo motivo, nei dibattiti pubblici si chiede spesso che il legislatore e le autorità competenti adottino misure per accelerare le procedure.

## 4 Temi salienti del 2024

### 4.1 Vigilanza sistemica

#### 4.1.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza

Il 7 maggio 2024 la CAV PP ha presentato il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2023. Si tratta ormai del dodicesimo rilevamento annuale della situazione finanziaria degli istituti di previdenza condotto dalla CAV PP.

**Il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2022 è disponibile sul sito web della CAV PP**

L'anno 2023 è stato caratterizzato da una performance positiva degli investimenti (in media il 5,2 % per gli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e senza assicurazione completa). Il grado di copertura medio è pertanto salito al 110,3 per cento alla fine del 2023 (contro il 107,0 % alla fine del 2022) e la quota degli istituti con una copertura insufficiente è scesa al 7,0 per cento (contro il 16,1 % nel 2022). I rendimenti delle obbligazioni di Stato svizzere decennali sono scesi dall'1,6 allo 0,7 per cento.

Per quanto riguarda il tema centrale del 2023, sono stati analizzati i cambiamenti intervenuti negli investimenti obbligazionari per effetto del basso livello dei tassi d'interesse. È emerso che questa situazione ha portato a una riduzione della quota di obbligazioni e nel contempo il rischio legato alla quota di obbligazioni residua è aumentato. Ciò è dovuto al fatto che, da un lato, si è consapevolmente investito in obbligazioni più redditizie e, dall'altro, la durata degli indici obbligazionari usuali è aumentata (spesso senza che gli investitori se ne siano resi conto). Gli istituti di previdenza devono pertanto verificare periodicamente se i profili di rischio degli indici corrispondano ancora alle ipotesi iniziali o abbiano subito cambiamenti.

Quello per il 2024 è il tredicesimo rilevamento della situazione finanziaria. I risultati relativi alla situazione finanziaria alla fine del 2024 possono essere consultati sul [sito Internet della CAV PP](#).

#### 4.1.2 Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2

Nel 2024 la CAV PP si è nuovamente occupata intensamente della questione del miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni (art. 46 OPP 2). La relativa comunicazione pubblicata nel settembre del 2023 è stata criticata da diverse associazioni.

Nel primo semestre del 2024 un comitato della Commissione ha esaminato approfonditamente le critiche espresse e ha proposto una nuova versione delle comunicazioni concernenti l'articolo 46 OPP 2, che è stata nuovamente discussa con i principali gruppi d'interesse e adeguata in alcuni punti nell'agosto del 2024. Nelle nuove comunicazioni è ridefinito il limite massimo degli interessi per gli istituti collettivi e comuni con riserve di fluttuazione insufficienti (ovvero meno del 75 % del valore obiettivo). Il nuovo limite massimo si basa sull'attuale performance media degli istituti (calcolata in base allo studio dell'UBS sulla performance delle casse pensioni, ottobre-settembre). Questo significa che il limite massimo risulta superiore negli anni con buone performance e inferiore negli anni con cattive performance. Il limite massimo ammonta almeno al tasso d'interesse minimo LPP maggiorato di 0,25 punti percentuali e al massimo all'attuale tasso d'interesse di mercato maggiorato di 2,5 punti percentuali. All'interno di questo intervallo, il limite varia in funzione dell'attuale performance media; tuttavia soltanto un terzo della performance eccedente il tasso d'interesse di mercato viene aggiunta a quest'ultimo. La CAV PP pubblica il valore del limite massimo ogni anno entro la metà del mese di ottobre.

La Commissione ha adottato la nuova versione delle comunicazioni concernenti il miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2 in occasione della sua seduta del 23 settembre 2024. L'attuale valore del limite massimo fino al quale gli interessi corrisposti non sono considerati come miglioramento delle prestazioni, pubblicato dalla CAV PP il 10 ottobre 2024, ammonta al 3,25 per cento.

Le comunicazioni sono disponibili sul [sito web della CAV PP](#)

#### 4.1.3 Requisiti minimi per l'attività di vigilanza

Nell'anno in esame, la CAV PP ha elaborato in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza regionali una bozza delle direttive «Requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP». Con queste direttive quadro si vuole garantire che tutte le autorità di vigilanza regionali applichino gli stessi principi metodologici nel sorvegliare gli istituti soggetti alla loro vigilanza. Le direttive hanno lo scopo di definire le priorità dell'attività di vigilanza. Le scarse risorse delle autorità di vigilanza vanno impiegate laddove vi sono indizi e quindi il rischio che gli interessi degli assicurati non siano tutelati o che altre prescrizioni legali non vengano rispettate. La bozza delle direttive è stata oggetto di un'audizione che si è svolta dalla fine di giugno al 15 settembre 2024. Dopo l'audizione pubblica, la bozza è stata rielaborata tenendo conto dei pareri pervenuti. Anche questa rielaborazione è stata effettuata in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza regionali.

A complemento della bozza delle direttive, in seno a un gruppo di lavoro congiunto con le autorità di vigilanza regionali, sono state definite delle linee di indirizzo per un'attuazione uniforme delle direttive.

#### 4.1.4 Requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine

Il 15 novembre 2024 la CAV PP ha indetto un'audizione pubblica sulla bozza delle direttive «Requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine». L'audizione è durata fino al 31 gennaio 2025.

il loro scopo principale è precisare cosa si intende per «persone vicine» in riferimento alle persone giuridiche.

Le direttive hanno lo scopo di precisare le disposizioni legali definendo requisiti minimi concernenti le usuali condizioni di mercato e la trasparenza dei negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine.

In particolare mirano a ridurre al minimo il rischio che a causa di conflitti d'interesse ci si possano procurare vantaggi non conformi alle usuali condizioni di mercato a scapito dell'istituto di previdenza e dei suoi assicurati. Le direttive dovrebbero quindi creare i presupposti per rendere uniforme l'applicazione del diritto e dell'attività delle autorità di vigilanza.

#### 4.1.5 Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e

Il 24 ottobre 2024 la CAV PP ha indetto un'audizione pubblica sulla bozza delle direttive «Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e». L'audizione è durata fino al 2 dicembre 2024.

In virtù dell'articolo 1e OPP 2, dal 2006 gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo

8 capoverso 1 LPP possono proporre più strategie d'investimento (nel quadro di cosiddetti «piani di previdenza 1e»). L'articolo 19a LFLP e l'articolo 1e OPP 2 non stabiliscono esplicitamente le condizioni da adempiere per il trasferimento di averi di previdenza e di eventuali fondi collettivi supplementari da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e. La legge non vieta per principio un tale trasferimento. Si deve tuttavia garantire che le disposizioni legali vigenti vengano rispettate.

Con le direttive previste si intendono precisare i requisiti legali per il trasferimento di averi di previdenza ed eventuali fondi collettivi supplementari a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e. Il loro scopo è garantire l'uniformità dell'applicazione delle disposizioni legali vigenti e quindi dell'attività delle autorità di vigilanza, in particolare per quanto riguarda la verifica delle disposizioni regolamentari degli istituti di previdenza sottoposti a vigilanza. Attualmente il legislatore non prevede di modificare le disposizioni concernenti i requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e.

In una prossima fase la CAV PP analizzerà i pareri pervenuti e valuterà l'eventuale necessità di un adeguamento delle direttive.

#### **4.1.6 Pool di dati per la previdenza professionale**

L'attuale situazione per quanto riguarda la digitalizzazione delle rilevazioni dei servizi pubblici nell'ambito del 2° pilastro è insoddisfacente. Gli istituti di previdenza devono sostenere un onere considerevole, poiché devono inviare dati identici o perlomeno simili a diverse autorità. Secondo la CAV PP le varie rilevazioni di dati e banche dati sono troppo decentralizzate e non sono sufficientemente coordinate tra loro. Una revisione mirata permetterebbe di sfruttare le sinergie esistenti.

Da una prima analisi è emerso che le opzioni disponibili, che vanno da una banca dati unica degli istituti di previdenza a un pool di dati comune delle autorità competenti, potrebbero semplificare i processi e generare benefici aggiuntivi. Ora si tratterà di chiarire in particolare con le autorità di vigilanza, l'Ufficio federale di statistica e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali quali condizioni andrebbero adempiute ed entro quando potrebbero essere apportati miglioramenti.

## **4.2 Vigilanza diretta**

### **4.2.1 Evoluzione dei tassi di sconto dei gruppi d'investimento immobiliari**

Nell'ambito della verifica dei rapporti annuali delle fondazioni d'investimento con chiusura dell'esercizio nel 2023, la vigilanza diretta della CAV PP ha nuovamente analizzato in modo approfondito l'evoluzione dei tassi di sconto dei gruppi d'investimento immobiliari e i suoi effetti sulle valutazioni immobiliari e sui rendimenti. Nell'esercizio 2023 il tasso di sconto medio di oltre l'80 per cento dei gruppi con investimenti diretti in immobili in Svizzera è stato aumentato. Di conseguenza, per la prima volta dall'istituzione della CAV PP si sono registrate svalutazioni nel portafoglio immobiliare complessivo. Nel complesso, i rendimenti negativi da variazione di valore sono stati più che compensati da rendimenti positivi dei flussi di cassa. Nei gruppi con investimenti diretti in immobili all'estero, i tassi di sconto medi sono stati aumentati in misura nettamente superiore rispetto agli immobili in Svizzera. Di conseguenza, per gli immobili all'estero sono state registrate considerevoli perdite da valutazione e i rendimenti sono risultati complessivamente negativi.

#### 4.2.2 Comunicazione delle retribuzioni del consiglio di fondazione e della direzione

Dal 1° gennaio 2023 l'articolo 84b CC prevede l'obbligo di comunicare le retribuzioni del consiglio di fondazione e della direzione: «Ogni anno l'organo superiore della fondazione comunica separatamente all'autorità di vigilanza l'importo totale delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 734a capoverso 2 del Codice delle obbligazioni direttamente o indirettamente corrisposte a lui o all'eventuale direzione». Le autorità di vigilanza diretta esigono queste informazioni dal 2023 e le hanno ora analizzate per la prima volta. Le principali indicazioni emerse dall'analisi sono, in primo luogo, che alcune fondazioni d'investimento rinunciano a una retribuzione del consiglio di fondazione e della direzione. In secondo luogo, il rapporto tra l'ammontare del patrimonio d'investimento di una fondazione e la retribuzione è leggermente positivo. Non è invece così per il rapporto tra il numero dei gruppi d'investimento di una fondazione e la retribuzione. I risultati di questa analisi vanno tuttavia interpretati con cautela, poiché i dati su cui si fonda non sono verificati da un ufficio di revisione. Inoltre, i servizi retribuiti possono variare fortemente da una fondazione d'investimento all'altra: in alcune di esse la direzione fornisce servizi connessi non soltanto alla gestione, ma anche all'amministrazione del patrimonio. Oltretutto la rilevazione riguarda soltanto la retribuzione del consiglio di fondazione nel suo complesso, ma non il numero dei suoi membri e il loro grado di occupazione complessivo. Infine, i vari gruppi d'investimento differiscono tra loro in termini di complessità. Resta da segnalare che le direttive D – 02/2013 della CAV PP obbligano le fondazioni d'investimento a pubblicare indicazioni dettagliate sul totale delle spese di amministrazione del patrimonio («Total Expense Ratio» [TER]). Inoltre gli investitori hanno la possibilità di restituire i propri diritti, se ritengono che le retribuzioni o le spese di amministrazione del patrimonio siano eccessive.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

#### 4.2.3 Ordinanza sulle fondazioni d'investimento

Il 1° marzo 2024 è entrata in vigore una modifica dell'articolo 30 dell'OFond. Le modifiche apportate consentono alle fondazioni d'investimento di investire in fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) o, a determinate condizioni, in prodotti esteri equivalenti

Nel suo comunicato stampa del 24 aprile 2024 il Consiglio federale ha comunicato che, con l'entrata in vigore del nuovo tenore dell'articolo 3 capoverso 1 OFond, a partire dal 1° luglio 2024 gli investitori delle fondazioni d'investimento possono partecipare alle assemblee degli investitori anche in forma virtuale. Di conseguenza, la CAV PP ha aggiornato in tal senso le sue direttive D – 01/2016 «Requisiti per le fondazioni d'investimento», con effetto dal 1° settembre 2024. Le modifiche consistono nell'aggiunta di nuove disposizioni esecutive concernenti il verbale dell'assemblea degli investitori e nello stralcio di disposizioni transitorie divenute obsolete.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

## 5 Vigilanza operativa

### 5.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali

#### 5.1.1 Collaborazione con le autorità di vigilanza regionali

La collaborazione della CAV PP con le autorità di vigilanza regionali avviene in modi diversi e con diversi interlocutori a seconda dell'argomento trattato.

A livello strategico (con i membri della Commissione) hanno luogo due riunioni di lavoro: un incontro annuale con i presidenti degli organi supremi delle autorità di vigilanza, per discutere temi di attualità, e una discussione annuale con i rappresentanti delle autorità di vigilanza, per valutare i rischi sistemici nella previdenza professionale. Inoltre, nel 2024 si sono tenute due riunioni di un gruppo di lavoro incaricato di ottimizzare la collaborazione tra le autorità di vigilanza regionali e la Commissione.

A livello operativo (con la segreteria della CAV PP), nel 2024 si sono svolti quattro incontri trimestrali con tutte le autorità di vigilanza. In occasione di questi incontri si è potuto discutere di problemi a livello nazionale e formulare proposte di soluzione. Inoltre sono stati istituiti vari gruppi di lavoro, sia permanenti, dedicati a temi prioritari, che ad hoc, per trattare temi più specifici. Nell'anno in esame sono stati discussi, tra gli altri, i seguenti temi: la bozza delle direttive «Requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP», la bozza delle direttive «Requisiti minimi concernenti le usuali condizioni di mercato e la documentazione dei negozi giuridici importanti degli istituti di previdenza con persone vicine», la comunicazione C – 01/2024 «Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2» e la valutazione comune dei rischi sistemici.

La Commissione ha inoltre partecipato per la prima volta attivamente, con due relazioni, alla formazione interna della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni. La collaborazione verrà ampliata nel 2025, mediante relazioni congiunte con una o più autorità di vigilanza. Nel 2024 la direttrice della segreteria, Laetitia Raboud, ha inoltre partecipato a diversi seminari di autorità di vigilanza in qualità di oratrice.

#### 5.1.2 Esame dei rapporti annuali

In virtù dell'articolo 64a capoverso 1 lettera b LPP, la CAV PP esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza. In questo contesto ha pubblicato le direttive D – 02/2012 «Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza», che definiscono i requisiti minimi per il contenuto dei rapporti annuali. La Commissione ha esaminato i rapporti annuali 2023 delle autorità di vigilanza e ha constatato che per la prima volta dall'entrata in vigore delle direttive tutte le autorità hanno adempiuto l'integralità dei requisiti e in particolare quelli concernenti l'indicazione separata delle spese e dei ricavi per le attività delle autorità di vigilanza nel settore della previdenza professionale.

L'esame dei rapporti annuali fornisce alla CAV PP informazioni complementari in merito all'organizzazione, all'attività e al finanziamento delle autorità di vigilanza. Queste informazioni non soltanto le servono per la sua attività di vigilanza, ma le permettono anche di fare confronti a livello nazionale. La comparabilità è tuttavia limitata, poiché per l'organizzazione della autorità di vigilanza, in particolare per quanto riguarda la contabilità e la presentazione dei conti, non

Le direttive sono disponibili  
sul sito web della CAV PP

esistono prescrizioni a livello nazionale, ma si applicano soltanto le disposizioni del singolo Cantone o concordato. Nel suo rapporto del 14 maggio 2024 il Sorvegliante dei prezzi raccomanda che «i rapporti annuali delle autorità di vigilanza siano strutturati e standardizzati in modo tale da consentire più facilmente confronti significativi e analisi comparative (benchmark)».

## 5.2 Periti in materia di previdenza professionale

Dal 1° gennaio 2012, conformemente all'articolo 52d capoverso 1 LPP, i periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla CAV PP. Nel 2024 sono state abilitate quali periti in materia di previdenza professionale quattro persone fisiche. Non è stata abilitata nessuna persona giuridica.

Attualmente sono abilitate quali periti in materia di previdenza professionale 173 persone fisiche e 30 persone giuridiche (dati aggiornati al marzo del 2025).

## 5.3 Uffici di revisione

Il 31 agosto 2022 il Consiglio federale ha incaricato l'UFAS di chiarire, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia (UFG), l'ASR e la CAV PP, come si potrebbe migliorare a lungo termine la stabilità del sistema di previdenza attraverso il miglioramento della qualità della revisione. Dopo diversi colloqui con gli organi interessati, nel 2024 ha potuto essere elaborata una prima bozza del rapporto in merito, che in una fase successiva sarà presentata agli uffici competenti per consultazione. Nel rapporto si conferma la necessità di agire e si formulano proposte volte a migliorare la revisione degli istituti di previdenza.

## 5.4 Vigilanza diretta

### 5.4.1 Fondazioni d'investimento

#### 5.4.1.1 Costituzione di fondazioni d'investimento, fusioni e liquidazioni

Nel periodo in esame una fondazione d'investimento è stata liquidata e sciolta. Alla fine del 2024 vi erano complessivamente 68 fondazioni d'investimento.

#### 5.4.1.2 Nuovi gruppi d'investimento

Due fondazioni d'investimento hanno ampliato la loro gamma di prodotti con diversi gruppi d'investimento indicizzati in varie categorie d'investimento. Per il resto sono stati lanciati nuovi gruppi d'investimento soprattutto nei settori degli immobili all'estero, del private equity e delle infrastrutture. Tra le altre cose, in questi settori l'emanazione o la modifica delle direttive di investimento necessita dell'esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza. Per tali gruppi d'investimento, la fondazione d'investimento è inoltre tenuta a pubblicare un prospetto.

Negli ultimi anni si osserva che i nuovi gruppi d'investimento lanciati nei settori del private equity e delle infrastrutture tendono ad avere una struttura evergreen. Questo tipo di gruppi d'investimento non ha una durata predefinita. Benché le strutture evergreen presentino diversi vantaggi, tra cui la possibilità continua di emissione e riscatto dei diritti, va osservato che i gruppi d'investimento nei settori del private equity e delle infrastrutture non sono strumenti completamente liquidi, pur non essendo limitati nella loro durata, dato che rimangono basati su investimenti sottostanti illiquidi. Il riscatto dei diritti di gruppi d'investimento evergreen rappresenta una sfida nel caso dei gruppi d'investimento con investimenti illiquidi. Un'altra difficoltà

Tutte le fondazioni d'investimento soggette alla vigilanza sono elencate sul [sito web della CAV PP](#)

da menzionare è quella di disporre rapidamente di valutazioni precise, dato che gli investitori possono continuamente entrare in un gruppo d'investimento o ritirarsene.

#### **5.4.1.3 Autorizzazioni derogatorie rilasciate**

In virtù dell'articolo 26 capoverso 9 OFond, in singoli casi motivati la CAV PP può autorizzare deroghe alle disposizioni della sezione 10 della stessa ordinanza. Nell'anno in esame la CAV PP non ha autorizzato alcuna deroga in tal senso.

#### **5.4.1.4 Evoluzione delle istituzioni soggette a vigilanza e del patrimonio d'investimento**

La tabella sottostante illustra l'evoluzione del patrimonio complessivo amministrato dalle fondazioni d'investimento, dal fondo di garanzia e dall'istituto collettore come pure quella del numero delle fondazioni d'investimento e dei loro gruppi d'investimento, secondo quanto risulta dai rapporti annuali verificati delle istituzioni soggette a vigilanza.

Numero di	2023	2022	Variazione 2023 rispetto al 2022
– Fondazioni d'investimento	69	66	4,5 %
– Gruppi d'investimento	535	521	2,7 %

Patrimonio complessivo (in mio. fr.)			
– Fondazioni d'investimento	232 539	225 401	3,2 %
– Istituto collettore	22 857	20 777	10,0 %
– Fondo di garanzia	1 366	1 288	6,1 %
<b>Totale dei patrimoni complessivi</b>	<b>256 762</b>	<b>247 466</b>	<b>3,8 %</b>

#### **5.4.2 Istituto collettore**

L'esame del rapporto annuale dell'istituto collettore per l'anno d'esercizio 2023 si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

**Per saperne di più sull'istituto collettore visitate il suo sito web**

Nel periodo in esame hanno avuto luogo due incontri di vigilanza tra rappresentanti dell'istituto collettore e della CAV PP, in cui sono state discusse questioni attuariali negli ambiti della previdenza professionale e dell'assicurazione contro la disoccupazione, come pure l'evoluzione nel settore dei conti di libero passaggio. Come negli anni precedenti, in quest'ultimo si è registrato un afflusso netto di nuovi capitali.

Nel periodo in esame la situazione finanziaria dell'istituto collettore è migliorata. Questo dà all'istituto un maggiore margine di manovra nell'adempimento del suo mandato legale e degli obblighi a esso connessi.

#### **5.4.3 Fondo di garanzia**

L'esame del rapporto annuale del fondo di garanzia per l'esercizio 2023 si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

**Per saperne di più sul fondo di garanzia visitate il suo sito web**

Nel periodo in esame hanno avuto luogo due incontri tra rappresentanti del fondo di garanzia e della CAV PP.

L'evoluzione positiva della situazione patrimoniale ha consolidato la posizione finanziaria del fondo di garanzia.

Nell'anno in esame la CAV PP ha dovuto decidere in merito ai tassi di contribuzione per il 2025 (che giungeranno a scadenza il 30 giugno 2026). Il consiglio di fondazione ha chiesto quanto segue:

- mantenimento del tasso per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità allo 0,13 per cento;
- mantenimento del tasso per prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni allo 0,002 per cento.

La richiesta è stata accolta in occasione della seduta ordinaria della CAV PP del 17 giugno 2024 e i nuovi tassi di contribuzione sono stati successivamente comunicati dal fondo di garanzia.

## 6 Prospettive

### 6.1 Istituti di previdenza in situazione di concorrenza

Al fine di rafforzare la vigilanza sugli istituti di previdenza in situazione di concorrenza per l'affiliazione di datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendita, la CAV PP ha emanato le direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza», con le quali intende aumentare la trasparenza dell'organizzazione e della ripartizione dei rischi in seno agli istituti collettivi e comuni. Dal gennaio del 2022, l'elenco degli istituti di previdenza che rientrano nel campo di applicazione delle suddette direttive è pubblicato sul sito Internet della CAV PP. L'applicazione delle direttive da parte degli istituti di previdenza è iniziata nel 2022, mentre i periti in materia di previdenza professionale e gli uffici di revisione hanno iniziato ad applicarle nella loro attività di verifica nel corso del 2023. Per le chiusure contabili a partire dal 1° gennaio 2024 questi istituti saranno sottoposti a verifica anche in base alle Direttive tecniche 7 rivedute.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Nel 2025 la CAV PP analizzerà, insieme alle autorità di vigilanza regionali, l'attuazione delle direttive D – 01/2021 e ne valuterà l'efficacia. Sulla base di ciò, la Commissione prenderà delle misure, se necessario.

### 6.2 Uniformazione dell'attività di vigilanza

La previdenza professionale è un settore eterogeneo in rapida evoluzione. Il legislatore si limita a definire prestazioni minime e requisiti minimi per il regime obbligatorio e lascia per principio agli istituti la libertà di decidere sulle modalità di organizzazione e finanziamento appropriate. L'esecuzione di una vigilanza adeguata sulle varie istituzioni della previdenza professionale e quindi sul patrimonio degli assicurati del 2° pilastro è un compito impegnativo per tutte le parti in causa. La vigilanza deve adattarsi costantemente per tenere il passo con i cambiamenti in atto nel settore.

La CAV PP ha pertanto deciso, insieme alle autorità di vigilanza regionali, di intavolare un dialogo regolare sui rischi insiti nella previdenza professionale, al fine di identificare i rischi nonché discutere e decidere misure di vigilanza adeguate. I rischi che non possono essere contrastati con tali misure andranno sottoposti congiuntamente al legislatore.

Considerate le sfide che il settore è chiamato ad affrontare, la CAV PP prevede inoltre di adottare e pubblicare nel primo semestre del 2025 le direttive «Requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP» (v. n. 4.1.3).

### 6.3 Negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine

Una priorità strategica della CAV PP consiste nel garantire una governance trasparente e credibile degli attori del 2° pilastro. Come accennato al numero 4.1.4, a tal fine sta elaborando le direttive «Requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine».

Le direttive previste concretizzano sotto forma di requisiti minimi le disposizioni legali e le pertinenti disposizioni d'ordinanza. In questo modo si intende garantire un'interpretazione e applicazione uniforme del diritto, assicurandosi che gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione e le autorità di vigilanza sappiano quali sono i requisiti minimi da rispettare per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine.

La CAV PP analizzerà i pareri pervenuti dopo l'audizione e valuterà l'eventuale necessità di un adeguamento delle direttive.

## **6.4 Assicurazione dei lavoratori indipendenti senza personale**

Le soluzioni previdenziali per i lavoratori indipendenti senza personale variano molto da un istituto di previdenza all'altro, per esempio per quanto riguarda il numero di piani di previdenza che possono essere offerti loro. Nel 2025 la CAV PP elaborerà direttive destinate a disciplinare in modo uniforme la questione dell'assicurazione dei lavoratori indipendenti senza personale. L'obiettivo della precisazione è garantire che tutte le autorità di vigilanza e tutti gli istituti di previdenza in Svizzera adottino una prassi comune. I principi fondamentali della LPP, in particolare quello della collettività, saranno l'elemento centrale dei requisiti per l'assicurazione dei lavoratori indipendenti senza personale. La parità di trattamento con gli assicurati salariati andrà garantita anche per quanto riguarda il numero di piani di previdenza che possono essere offerti a un collettivo.

## **6.5 Necessità di adeguamenti legislativi nell'ambito della previdenza professionale**

### **6.5.1 Introduzione nella legge di una menzione esplicita dell'attività di vigilanza incentrata sui rischi delle autorità di vigilanza**

Dall'entrata in vigore della LPP, nel 1985, l'approccio stabilito dalla legge per il controllo e la vigilanza è rimasto sostanzialmente invariato. La CAV PP ritiene che per garantire una vigilanza incentrata sui rischi ancora più efficace la legge dovrebbe in particolare incaricare l'autorità di vigilanza di effettuare una valutazione basata sui rischi in funzione del profilo di rischio degli istituti sorvegliati, in modo da poter individuare il più tempestivamente possibile i rischi importanti e ordinare per tempo le misure di vigilanza eventualmente necessarie. A tal fine andrebbe adeguato in particolare l'articolo 62a LPP. In altri sistemi di vigilanza analoghi, come la vigilanza sui mercati finanziari o quella sull'assicurazione sociale malattie, l'attività di vigilanza incentrata sui rischi è l'approccio standard già da molti anni e ha dato buoni risultati (da ultimo sono state modernizzate anche le disposizioni legali relative alla vigilanza sul 1° pilastro).

### **6.5.2 Aggiornamento delle disposizioni legali sulla verifica e sul rapporto degli uffici di revisione**

Il mandato di verifica dell'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza secondo l'articolo 52c capoverso 1 LPP comprende due elementi (verifica del conto annuale e altri oggetti di verifica). La LPP non fa però alcuna distinzione tra la verifica del conto annuale e l'audit di vigilanza. Nel settore della previdenza professionale, la revisione dei conti serve a verificare se il conto annuale dell'istituto di previdenza rispetti le prescrizioni applicabili. Con l'audit di vigilanza l'ufficio di revisione verifica se nel periodo in esame l'istituto di previdenza abbia rispettato le altre prescrizioni in materia di vigilanza.

Secondo l'articolo 52c capoverso 2 LPP, nel suo rapporto l'ufficio di revisione si limita a fornire un'attestazione (cd. attestato con testo standard con o senza riserve e con raccomandazione di approvazione o rigetto del conto annuale) all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto. Secondo la CAV PP un rapporto tanto conciso, contenente un'attestazione di carattere generale, è ormai superato e insufficiente. La Commissione ritiene che per rafforzare la stabilità del sistema di previdenza sia necessario modernizzare le disposizioni sulla verifica e sul rapporto dell'ufficio di revisione (in particolare l'art. 52c LPP) rifacendosi a sistemi di vigilanza analoghi.

### **6.5.3 Necessità di adeguamenti legislativi concernenti l'intermediazione di affari previdenziali**

Nel diritto della previdenza professionale la regolamentazione giuridica concernente l'intermediazione di affari previdenziali si limita a un unico capoverso, formulato in modo poco chiaro, di una disposizione di ordinanza (art. 48k cpv. 2 OPP 2). Diversamente da quanto accade in altri sistemi di vigilanza analoghi, come ad esempio nelle legislazioni sulla sorveglianza degli assicuratori o sull'esercizio dell'assicurazione sociale malattie, nel diritto della previdenza professionale manca un obbligo legale di evitare i conflitti d'interesse nell'attività di intermediazione (e in particolare di evitare incentivi indesiderati nella retribuzione di tale attività nel caso di affari previdenziali). Non sono nemmeno previsti requisiti legali per la formazione e la formazione continua nell'ambito dell'intermediazione di affari previdenziali. Per rimediare a queste carenze occorrono modifiche a livello di legge e di ordinanza.

La direttrice della segreteria della CAV PP ha sottolineato questa necessità di adeguamenti legislativi in una relazione presentata alla Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP), che ha suscitato reazioni perlopiù positive dei suoi membri.

L'obiettivo della CAV PP è che alla prossima occasione il legislatore si occupi di questo e altri problemi indicati nella sua presa di posizione del 24 gennaio 2023 sulla valutazione della riforma strutturale.


**La presa di posizione  
è disponibile sul  
sito web della CAV PP**

# 7 Allegato

## 7.1 La CAV PP come autorità

### 7.1.1 Sistema di vigilanza e controllo

Il modello seguente mostra il sistema di vigilanza e controllo degli istituti di previdenza (v. anche n. 7.3).




Gli istituti di previdenza hanno obblighi d'informazione nei confronti di due organi di controllo esterni (ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale) e della loro autorità di vigilanza (vigilanza diretta). Dal canto suo, la vigilanza diretta riceve informazioni non soltanto dall'istituto di previdenza ma anche dall'ufficio di revisione e dal perito. In quanto autorità di alta vigilanza, la CAV PP ha il compito di garantire una prassi di vigilanza uniforme delle autorità di vigilanza diretta regionali. La CAV PP può impartire loro istruzioni e può anche emanare istruzioni destinate agli uffici di revisione e ai periti in materia di previdenza professionale. Per questi ultimi funge anche da autorità di abilitazione.

Contrariamente agli istituti di previdenza, ai fondi padronali di previdenza, agli istituti di libero passaggio e alle altre istituzioni della previdenza professionale, le fondazioni d'investimento, il fondo di garanzia e l'istituto collettore sono soggetti alla vigilanza diretta della CAV PP (v. n. 7.4).

**7.1.2 Organigramma**

Stato al 31.12.2024



### 7.1.3 Organico

Al 31 dicembre 2024, la CAV PP non aveva ancora occupato completamente i 28,5 posti a sua disposizione. Alcuni collaboratori hanno inoltre modificato il proprio grado di occupazione.

Organico al 31.12	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Risk Management	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,4
Vigilanza diretta	6,1	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,8	4,8	4,8
Audit	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3
Diritto	3,2	4,2	4,5	5,0	4,9	4,8	4,8	5,3	5,3
Segreteria	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Funzioni trasversali	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0
Commissione	2,2	2,4	2,4	2,4	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2
Posti non occupati	4,8	3,7	4,5	4,0	4,1	4,2	1,4	0,9	1,0
<b>Posti complessivi</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>

### 7.1.4 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2024

La CAV PP si finanzia in modo completamente autonomo, conformemente all'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1). Dato che la fatturazione avviene a posteriori, la Confederazione procede a un prefinanziamento delle tasse di vigilanza riscosse annualmente.

Dal 2024 la tassa di vigilanza destinata a coprire le spese della vigilanza sistemica della CAV PP (art. 7 OPP 1) è riscossa dal fondo di garanzia presso gli istituti di previdenza che sottostanno alla LFLP e non più presso le autorità di vigilanza regionali. Inoltre sono state modificate le basi di calcolo. La tassa di vigilanza della CAV PP viene ora calcolata in base alla somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e al decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP (cfr. art. 16 dell'ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» [OFG; RS 831.432.1]). La Commissione fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio (art. 7 cpv. 3 OPP 1).

Le tasse di vigilanza annuali per la vigilanza diretta della CAV PP sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore sono calcolate conformemente all'articolo 8 OPP 1, in funzione del patrimonio di questi istituti. Per il 2024, il fattore per il calcolo di queste tasse di vigilanza è pari al 46 per cento dei tassi di cui all'articolo 8 OPP 1, un valore inferiore a quello dell'anno precedente (67%).

Inoltre, la CAV PP riscuote emolumenti per le decisioni e i servizi di cui all'articolo 9 OPP 1.

Il motivo del leggero aumento delle tasse di vigilanza rispetto all'anno precedente è l'aumento delle spese per il personale. Questo è dovuto principalmente all'adeguamento al rincaro dell'1 per cento accordato al personale federale per il 2024 e alla temporanea doppia occupazione di un posto in seguito a un cambiamento di funzione.

Con effetto dall'esercizio 2024 la CAV PP ha adeguato la base di calcolo per la ripartizione delle spese tra la vigilanza sistemica e la vigilanza diretta.

In qualità di commissione decisionale dell'Amministrazione federale centrale, la CAV PP non dispone di un proprio conto annuale. I suoi conti sono parte integrante del conto annuale dell'UFAS, cui la segreteria della Commissione fa capo a livello amministrativo.

Conto annuale CAV PP 2024	Vigilanza sistemica CHF		Vigilanza diretta CHF		Totale CHF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Spese di consulenza	281 279	224 719	167 986	221 002	449 264	445 721
Salari	3 244 515	2 630 225	2 302 391	2 770 309	5 546 906	5 400 533
Rimanenti spese per il personale	25 916	53 233	18 391	28 664	44 307	81 896
Locazione di spazi	169 294	175 435	101 106	94 465	270 400	269 900
Rimanenti spese d'esercizio	65 775	74 533	39 282	40 133	105 057	114 667
<b>Uscite</b>	<b>3 786 779</b>	3 158 145	<b>2 629 156</b>	3 154 573	<b>6 415 935</b>	6 312 718
Entrate da emolumenti	-5 000	0	-12 000	-42 900	-17 000	-42 900
Differenza rispetto all'anno precedente	-14 503	8 106	-17 933	-17 263	-32 436	-9 157
<b>Uscite nette</b>	<b>3 767 276</b>	3 166 251	<b>2 599 223</b>	3 094 410	<b>6 366 499</b>	6 260 661
Tasse di vigilanza	-3 767 276	-3 166 251	-2 599 223	-3 094 410	-6 336 499	-6 260 661
<b>Risultato</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0

## 7.2 Regolamentazione

### 7.2.1 Direttive e comunicazioni

Nell'anno in esame sono state pubblicate o adeguate le seguenti direttive e comunicazioni:

- Comunicazione C – 01/2024 del 10 ottobre 2024 «Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2» (disponibile in tedesco e in francese)
- Direttive D – 01/2016 del 1° settembre 2016 «Requisiti per le fondazioni d'investimento» (ultima modifica: 1° settembre 2024)
- Direttive D – 03/2014 del 1° luglio 2014 «Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo» (ultima modifica: 27 agosto 2024)

Tutte le direttive e comunicazioni sono disponibili sul sito web della CAV PP

### 7.2.2 Audizioni

Nel 2024 si sono svolte le seguenti audizioni su bozze di direttive della CAV PP:

- audizione sulla bozza delle direttive «Requisiti minimi per i negozi giuridici degli istituti di previdenza con persone vicine» (termine: 31 gennaio 2025)

Le indagini conoscitive concluse sono archiviate sul sito web del CHS PP


- audizione sulla bozza delle direttive «Requisiti per il trasferimento di averi di previdenza e fondi collettivi da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e» (termine: 2 dicembre 2024)
- audizione sulla bozza di direttive «Requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP» (termine: 15 settembre 2024)

## 7.3 Vigilanza sistemica

### 7.3.1 Autorità di vigilanza regionali

Alla fine del 2024 vi erano otto autorità di vigilanza regionali che esercitavano la vigilanza diretta sulle istituzioni della previdenza professionale. I registri degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza (art. 3 OPP 1) possono essere consultati sui siti Internet delle singole autorità di vigilanza regionali (v. tabella a pag. 30).

La seguente carta mostra le singole regioni di vigilanza alla fine del 2023:



Questa ripartizione dovrebbe cambiare considerevolmente nei prossimi anni, dato che la BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale stanno preparando una fusione delle loro due organizzazioni. La fusione è prevista per il 1° gennaio 2026. La nuova regione di vigilanza comprenderà nove Cantoni: Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, Turgovia, San Gallo, Ticino, Zurigo e Sciaffusa e avrà uffici a Zurigo, San Gallo e Muralto.

La tabella seguente mostra la ripartizione degli istituti di previdenza registrati e di quelli non registrati tra le otto autorità di vigilanza regionali.

Cantone	Autorità di vigilanza	Numero di istituti di previdenza registrati soggetti a vigilanza		Numero di istituti non registrati soggetti a vigilanza*		Totale istituti soggetti a vigilanza	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>GE</b>	Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance <a href="http://www.asfip-ge.ch">www.asfip-ge.ch</a>	114	116	83	85	197	201
<b>JU, NE, VD, VS</b>	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale <a href="http://www.as-so.ch">www.as-so.ch</a>	143	153	124	129	267	282
<b>BE, FR</b>	Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht <a href="http://www.aufsichtbern.ch">www.aufsichtbern.ch</a>	197	198	173	182	370	380
<b>AG, SO</b>	BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau <a href="http://www.bvsa.ch">www.bvsa.ch</a>	122	125	171	181	293	306
<b>BL, BS</b>	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel <a href="http://www.bsabb.ch">www.bsabb.ch</a>	127	132	152	162	279	294
<b>SH, ZH</b>	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich <a href="http://www.bvs-zh.ch">www.bvs-zh.ch</a>	289	301	304	332	593	633
<b>AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI</b>	Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale <a href="http://www.ostschweizeraufsicht.ch">www.ostschweizeraufsicht.ch</a>	167	168	171	174	338	342
<b>LU, NW, OW, SZ, UR, ZG</b>	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht <a href="http://www.zbsa.ch">www.zbsa.ch</a>	111	115	231	241	342	356
<b>Totale</b>		<b>1 270</b>	<b>1 308</b>	<b>1 409</b>	<b>1 486</b>	<b>2 679</b>	<b>2 794</b>

Fonti: rapporti annuali 2023 delle autorità di vigilanza regionali

\* Numero di istituti di previdenza non registrati e istituti dediti alla previdenza professionale soggetti a vigilanza

### 7.3.2 Periti in materia di previdenza professionale

Il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati è pubblicato sul [sito Internet della CAV PP](#).

## 7.4 Vigilanza diretta

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento
		2023	2023	2022	2022
1291 Die Schweizer Anlagestiftung	30.06.	1 427	2	1 064	1
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland	30.09.	2 459	4	2 959	4
Akriba Immobilien Anlagestiftung	31.12.	283	1	271	1
Allianz Suisse Anlagestiftung	31.03.	993	7	1 087	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse	31.10.	17 079	7	16 985	7
Anlagestiftung fenaco LANDI	31.12.	2 271	1	2 089	1
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen	31.12.	3 240	2	3 121	2
Anlagestiftung Swiss Life	30.09.	16 596	33	15 290	33
Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen	31.12.	748	3	924	4
Anlagestiftung VALYOU	31.12.	49	3	33	3
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)	31.12.	1 062	25	1 058	25
ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte (precedentemente Die Anlagestiftung DAI)	31.12.	677	3	568	2
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	31.03.	2 944	2	2 807	2
Aurora Anlagestiftung	31.12.	378	1	348	1
Avadis Anlagestiftung	31.10.	10 545	30	10 083	29
Avadis Anlagestiftung 2	31.10.	1 367	4	1 338	4
avenirplus Anlagestiftung	31.12.	704	9	690	9
AXA Anlagestiftung	31.03.	10 650	2	10 264	4
AXA Vorsorge Anlagestiftung	30.09.	1 432	1	1 336	1
Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge	31.12.	1 990	7	2 467	11
Constivita Immobilien Anlagestiftung (liquidata nel 2024)	31.12.	-	-	168	1
DUFOR Investment Foundation	31.12.	0	0	0	0
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	30.09.	1 907	2	1 821	2
EMPIRA Anlagestiftung (fondata nel 2023)	31.12.	-	-	-	-

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* <small>in milioni di franchi</small>	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* <small>in milioni di franchi</small>	Numero di gruppi d'investimento
		2023	2023	2022	2022
Equitim Fondation de placement	31.12.	150	1	112	1
Fondation Arc-en-Ciel	31.12.	161	1	162	1
Fondation de placement Losinger Marazzi (fondata nel 2023)	31.12.	-	-	-	-
Fundamenta Group Investment Foundation	30.09.	737	1	434	1
Greenbrix Fondation de placement	30.09.	467	1	453	1
Helvetia Anlagestiftung	31.12.	2 591	7	2 369	6
Helvetica Life Investment Foundation (fondata nel 2022)	31.03.	-	-	-	-
HIG Immobilien Anlage Stiftung	30.09.	1 457	1	1 423	1
Immobilien-Anlagestiftung Adimora	30.09.	479	1	457	1
Immobilien-Anlagestiftung Turidomus	31.12.	8 129	3	7 923	3
IST Investmentstiftung	30.09.	7 218	36	7 202	37
IST2 Investmentstiftung	30.09.	442	6	379	6
IST3 Investmentstiftung	30.09.	1 648	9	1 453	8
J. Safra Sarasin Anlagestiftung	31.12.	1 532	14	1 554	15
J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2	31.12.	155	1	147	1
Liberty Anlagestiftung	31.12.	30	3	28	3
LITHOS Fondation de placement Immobilier	30.09.	511	2	481	2
Patrimonium Anlagestiftung	31.12.	1 331	2	1 285	2
Prevalis Anlagestiftung	31.12.	233	1	144	1
PRISMA Fondation suisse d'investissement	31.03.	743	14	764	12
Profond Anlagestiftung	31.12.	2 470	2	2 563	2
Realstone Fondation de Placement	31.12.	309	1	256	1
REMNX Anlagestiftung	30.09.	134	1	74	1
Renaissance PME fondation suisse de placement	30.06.	230	2	193	2
Rimmobas Anlagestiftung	30.09.	1 391	2	1 355	2
Seraina Investment Foundation	31.12.	1 628	3	1 550	2
SFP Anlagestiftung	31.12.	862	3	777	3

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investimento
		<b>2023</b>	<b>2023</b>	2022	2022
Sihl Investment Foundation for Alternative Investments	31.12.	2 592	3	2 844	3
Swiss Capital Anlagestiftung I	31.12.	2 246	10	2 459	9
Swiss Prime Anlagestiftung	31.12.	4 007	3	3 741	3
Swisscanto Anlagestiftung	30.06.	17 660	27	16 710	26
Swisscanto Anlagestiftung Avant	30.06.	2 445	11	2 410	11
Tellco Anlagestiftung	31.12.	1 461	4	1 564	4
Terra Helvetica Anlagestiftung	31.12.	181	1	128	1
UBS Investment Foundation 1	30.09.	10 083	17	9 031	19
UBS Investment Foundation 2	30.09.	8 856	29	7 762	31
UBS Investment Foundation 3	30.09.	11 230	22	11 612	19
UBS Investment Foundation 4 (precedentemente Credit Suisse Anlagestiftung)	30.06.	24 442	43	25 538	41
UBS Investment Foundation 5 (precedentemente Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule)	30.06.	4 853	14	5 080	14
UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien	30.09.	184	1	173	1
VAUDOISE Anlagestiftung (fondata nel 2023)	31.12.	134	1	-	-
Vertina Anlagestiftung (fondata nel 2022)	31.03.	62	1	0	-
VZ Anlagestiftung	31.12.	4 691	23	4 077	17
VZ Anlagestiftung 2	31.12.	539	6	267	1
Zürich Anlagestiftung	31.12.	23 033	52	21 687	52
<b>Totale delle 68 fondazioni d'investimento</b>		<b>232 539</b>	<b>535</b>	225 401	521
Fondazione istituto collettore LPP	31.12.	22 857	-	20 777	-
Fondo di garanzia LPP	31.12.	1 366	-	1 288	-
<b>Totale complessivo</b>		<b>256 762</b>		247 466	

\* Per «patrimonio complessivo» s'intende la somma degli attivi

## 8 Abbreviazioni

<b>AMAS</b>	Asset Management Association Switzerland
<b>APS</b>	Associazione di previdenza Svizzera
<b>ASA</b>	Associazione svizzera degli attuari
<b>ASA</b>	Associazione svizzera d'assicurazioni
<b>ASIP</b>	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
<b>ASR</b>	Autorità federale di sorveglianza dei revisori
<b>CAFI</b>	Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento
<b>CAV PP</b>	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
<b>Commissione LPP</b>	Commissione federale della previdenza professionale
<b>CSEP</b>	Camera svizzera degli esperti di casse pensioni
<b>Direttive tecniche</b>	Direttive tecniche per gli esperti di casse pensioni
<b>EXPERTSuisse</b>	Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari
<b>FIDUCIARI Suisse</b>	Unione svizzera dei fiduciari
<b>FINMA</b>	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
<b>inter-pension</b>	Comunità di interessi degli istituti autonomi collettivi e comuni
<b>IOPS</b>	Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza delle pensioni
<b>LFLP</b>	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.42)
<b>LPP</b>	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
<b>OCSE</b>	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
<b>OFond</b>	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (RS 831.403.2)
<b>OPP 1</b>	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (RS 831.435.1)
<b>OPP 2</b>	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)
<b>PatronFonds</b>	Comunità di interessi dei fondi di previdenza
<b>PK-Netz</b>	Centro di competenza sindacale per la previdenza professionale
<b>RS</b>	Raccolta sistematica del diritto federale
<b>SECA</b>	Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
<b>SIBA</b>	Swiss Insurance Brokers Association
<b>SIV</b>	Associazione svizzera di valutatori immobiliari
<b>SSP</b>	Sindacato svizzero dei servizi pubblici
<b>SSPA</b>	Swiss Structured Products Association
<b>SWIC</b>	Swiss Investment Consultants for Pension Funds
<b>Swiss GAAP RPC</b>	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
<b>SwissAccounting</b>	Schweizer Verband für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen (in Ticino: ACF Associazione dei contabili-controller diplomati federali)
<b>UFAS</b>	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
<b>usam</b>	Unione svizzera delle arti e mestieri
<b>USS</b>	Unione sindacale svizzera

## **Colophon**

### **Editrice**


Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP  
Seilerstrasse 8  
3011 Berna  
[www.oak-bv.admin.ch/it](http://www.oak-bv.admin.ch/it)

### **Impaginazione, grafici e illustrazioni**

Emphase Sàrl, Losanna e Berna  
Foto: Lea Moser

### **Data di pubblicazione**

13 maggio 2025



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale  
CAV PP**